

Bozza REGOLAMENTO DI POLIZIA ANNONARIA PER LA CONVIVENZA TRA LE FUNZIONI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI E LE ATTIVITA' DI SVAGO NELLA CITTA' DI AVERSA

Sommario

CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI	2
CAPITOLO II – LIMITAZIONI E PREMIALITA'	4
CAPITOLO III – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE	8
CAPITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI	9
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	11

CAPITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione e dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 267/2000, è diretto ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella città di Aversa mediante la previsione di prescrizioni di esercizio delle attività commerciali, artigianali, alimentari autorizzati alla vendita, di somministrazione di alimenti e bevande anche su suolo pubblico, nonché dei circoli privati autorizzati alla somministrazione ai soli soci di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente atto regolamentare sono mirate alla tutela della salute pubblica, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza nonché alla disciplina dell'inquinamento acustico.
3. Il Comune di Aversa disincentiva l'abuso e l'uso delle bevande alcoliche da parte dei minori, anche attraverso iniziative di tipo culturale, pedagogico ed educativo, anche con iniziative condivise con le Associazioni di Categorie.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono:

- a. pubblici esercizi: gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) per la somministrazione di alimenti e/o bevande, ovvero la vendita per il consumo sul posto con somministrazione assistita (quella comprensiva di prestazione di servizio di assistenza al cliente con menù, indirizzandolo nelle scelte, portando il prodotto acquistato al tavolo e con il ritiro di posateria e bicchieri di consumo) in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine, nonché quella esercitata mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività, purché in tali locali sia sempre presente un somministratore in possesso dei requisiti professionali;
- b. esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria (ad es. pizzerie da asporto, kebab, gelaterie, etc.)
- c. esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali singoli con il limite di superficie di 250 mq o 100 mq nelle zone storico-ambientali;
- d. medie strutture: gli esercizi aventi superficie superiore agli esercizi di vicinato e non superiore a 2.500 mq;

- e. grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;
- f. centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
- g. circoli privati: si intendono le associazioni esercenti la somministrazione di alimenti e/o bevande presso la sede in cui viene esercitata l'attività istituzionale e in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati come disciplinati dal D.P.R. 235/2001 e ss.mm. prevede l'avvio dell'attività previa mera comunicazione (SCIA) che vale come autorizzazione ai fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
- h. ambiente urbano: lo spazio adibito alla vita della comunità cittadina all'interno del territorio comunale, entro il quale occorre tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
- i. consumo sul posto: il consumo diretto ed immediato all'interno di esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, negli esercizi di artigianato alimentare e presso i panificatori dei prodotti di gastronomia,
- j. commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- k. aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- l. mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

CAPITOLO II – LIMITAZIONI E PREMIALITA'

Articolo 3

Indicazioni operative a tutela dei cittadini per la salvaguardia della salute e dell'ambiente:

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati abilitati alla somministrazione, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, e gli esercenti il commercio su suolo pubblico sono responsabili dell'impatto che la propria attività induce nell'ambiente urbano, sulla quiete pubblica, sulla salute pubblica e sulla vivibilità della città;

2. Essi, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale, eventualmente avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa e alla prevenzione dei rischi, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure di seguito specificate, idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente cittadino, contribuendo altresì a contenere il fenomeno di degrado urbano e disturbo alla quiete pubblica e promuovendo la libera e corretta fruizione degli spazi pubblici;

a. assicurando la completa pulizia e la massima condizione di igiene da rifiuti derivanti sia dalla normale attività (ed in particolare: carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, da conferire negli appositi contenitori della raccolta differenziata) sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, di tutti gli spazi ed i luoghi contigui o vicini agli esercizi nel raggio di mt. 10 dagli ingressi dei locali, anche se si tratta di aree pubbliche, e di eventuali aree in concessione. Tali condizioni si intendono rispettate con il rispetto dei seguenti adempimenti:

- è vietato in tutti gli esercizi di somministrazione e bevande, tranne che per il caffè o bevande similari, servire bevande alcoliche e/o analcoliche, di qualsiasi tipologia e gradazione alcolica, in bicchieri e bottiglie di vetro e/o di plastica. Ogni esercizio commerciale dovrà dotarsi di contenitori (bicchieri e/o similari) in materiale compostabile e/o biodegradabile aventi ognuno il logo e il nome dell'attività commerciale presso cui è stata somministrata la bevanda. Analoga misura per piatti, posate e contenitori di alimenti per asporto. Tale misura ha la finalità, oltre agli indubbi vantaggi circa lo smaltimento dei rifiuti prodotti, di risalire con estrema facilità agli esercenti che servono alcolici ai minorenni. In caso di mancato adeguamento a tale misura entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente competente provvederà alla revoca della licenza;

- collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività (compresi piccoli cestini completi di portacenere);

- garantire la piena ed effettiva fruibilità ed efficienza dei servizi igienici interni ai locali (consentendone l'utilizzo gratuito al pubblico);

- provvedere quotidianamente al lavaggio delle aree esterne e interne;

b. adottando nell'area di contiguità definita alle lettere precedenti le seguenti misure idonee a prevenire ogni comportamento che generi disturbo nelle ore serali o notturne alla quiete pubblica:

- non collocare contenitori portabicchieri, bicchieri, bottiglie e/o bevande su mensole e davanzali esterni ai locali;
- non collocare erogatori ovvero spillatori di bevande alla spina all'esterno dei locali di esercizio;
- sgomberare l'area oggetto di occupazione dei dehors dagli arredi dopo l'orario di chiusura o comunque rendere gli stessi arredi inutilizzabili da eventuali passanti;
- mantenere porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali Dehors chiusi) dopo le ore 24.00 fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori e del personale addetto.

Articolo 4

Indicazioni operative in materia di acustica.

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento sono tenute al rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di cui alla vigente normativa in campo acustico, nonché alla Zonizzazione Acustica Comunale. A tal fine, fatto salvo quanto previsto nell'approvando Regolamento disciplinante l'Inquinamento Acustico, sono a carico degli esercizi di cui all'art. 2 del presente Regolamento i seguenti adempimenti:

a. fatte salve le misure individuate nel Regolamento disciplinante l'Inquinamento Acustico, in corso di approvazione, il titolare del pubblico esercizio deve farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia all'interno del locale che nelle immediate vicinanze e, comunque, entro il limite minimo di 10 m dalla propria attività;

b. per le attività (pubblici esercizi e circoli privati) con somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone con edifici a prevalente uso residenziale, è fatto obbligo al titolare e/o rappresentante legale e/o presidente:

- 1) di provvedere alla totale insonorizzazione interna dei locali preposti alle suddette attività, così come dei dehors ad esso collegati, al fine di ridurre e/o evitare la diffusione verticale e laterale delle onde sonore. Tale insonorizzazione dovrà essere certificata da una Relazione del Tecnico incaricato, abilitato ai sensi dell'art. 21 e 22 del D. LGS n. 42/2017, in cui è riportata la tipologia del materiale insonorizzato messo in opera, il grado di "assorbimento acustico", le modalità di posa in opera;

- 2) di realizzare una doppia porta al fine di evitare il propagarsi di rumori ed onde sonore dall'interno del locale all'esterno;

3) di assicurare, tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori (quali chiusura delle portiere degli autoveicoli, accelerazioni di motoveicoli e ciclomotori, vociare, risse, ecc.), non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo l'intervento delle Forze di Polizia, se necessario;

4) di prevenire ed eliminare gli inconvenienti derivanti dalla sosta abusiva e dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale, anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto della normativa in vigore;

5) Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei dehors, le attività di intrattenimento possono essere svolte non oltre le ore 24.00;

6) Le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato;

7) E' fatto divieto assoluto di posizionare le casse per l'amplificazione musicale all'esterno dei locali in qualsiasi ora;

L'inosservanza dei punti di cui alla lettera b), n. da 1 a 7, comporterà la immediata revoca della licenza.

c. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 6 è assolutamente vietata la diffusione sonora all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati, delle attività commerciali di vendita e delle attività artigianali di vendita di beni alimentari;

d. Per finalità di tutela della quiete e salute pubblica e contenimento dell'impatto acustico esterno e, fatte salve eventuali ulteriori limitazioni disposte dalla regolazione comunale settoriale, nell'ambito del centro storico e nelle aree a prevalenza residenziale, come delimitate dalla vigente strumentazione urbanistica comunale: è vietato l'esercizio delle attività di animazione e di spettacolo dalle ore 24.00 ed esse dovranno avvenire a porte e finestre dell'esercizio chiuse (compresi eventuali dehors chiusi), fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori, e degli operatori in caso di somministrazione su area pubblica. L'esercizio delle attività accessorie al fine di minimizzare gli impatti esterni, può avvenire, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla vigente normativa in campo acustico, unicamente previa sottoscrizione degli accordi tra Amministrazione e Associazioni di Categoria; al fine di agevolare le funzioni di vigilanza, gli esercenti dovranno esporre, all'esterno dei locali, il Nulla Osta Acustico precedentemente ottenuto ed in corso di validità e il titolo abilitativo alla specifica attività accessoria esercitata, ovvero i riferimenti di quest'ultimo;

e. Gli esercenti le attività di somministrazione e bevande sono responsabili di eventuali schiamazzi dovuti ad avventori sostanti nello spazio antistante e a latere del locale e/o dehors negli orari di apertura e anche nelle tre ore successive alla chiusura entro il limite minimo di 10 m dalla propria

attività. Le eventuali sanzioni dovranno essere valutate sulla base della normativa vigente dal dirigente p.t.;

f. In occasione di particolari eventi cittadini, cui partecipino pubblici esercizi di cui al presente Regolamento, la conseguente attività degli stessi si riterrà autorizzata ai sensi del provvedimento generale per attività rumorose temporanee, rilasciato in deroga ai vigenti limiti di rumorosità con provvedimento specifico o norma regolamentare agli Enti pubblici e Uffici comunali interessati;

Articolo 5

Divieto di pubblicità della promozione del consumo di alcol.

1. E' vietato pubblicizzare mediante affissioni - anche interne all'esercizio - e/o distribuzione di volantini la promozione tariffaria del consumo di bevande alcoliche, ovvero la pubblicizzazione di sconti per volumi di consumo maggiori. La violazione di tale divieto comporterà la immediata revoca della licenza;

Articolo 6

Premialità dei comportamenti virtuosi

1. Si inserisce la possibilità di unAccordo-Quadro denominato "Rispetto della quiete e sicurezza residenti e commercianti" da stipularsi tra l'Amministrazione e gli esercenti. Gli esercenti che aderiranno potranno avere delle premialità, il cui seguente elenco è esemplificativo:

- organizzazione di serate di intrattenimento, ricomprese tra le attività rumorose temporanee autorizzate in deroga analogamente agli eventi cittadini di cui al presente Regolamento, con eventuale chiusura delle strade strettamente circostanti l'esercizio ed esenzione dal pagamento degli oneri tributari, con concerti su palchi e/o pedane messi a disposizione dal Comune; tali concerti potranno aver luogo unicamente tra le ore 20,00 e le ore 24.00 e in giorni prefestivi e festivi. Sono esclusi i giorni feriali e preferiali. E' comunque vietata la concessione di suolo pubblico a privati per concerti nel perimetro del centro storico, in contesti con un alto tasso di residenti e in piazze a ridosso di abitazioni con prevalente uso residenziale, tranne che in occasione di eventi organizzati per le Festività Natalizie, per le "Estate in Città" e per la Festa Padronale;

- individuazione e messa a disposizione di spazi pubblici a favore dei locali virtuosi con esenzione dal pagamento degli oneri tributari, solo per il periodo estivo, in cui esercitare la somministrazione in occasione di eventi cittadini non oltre le ore 24.00. Gli spazi pubblici saranno individuati con gli accordi di cui al comma 1 in aree a basso impatto rispetto al tessuto residenziale e solo con modalità riferibili ad Avviso Pubblico o analoghe modalità amministrative;

- restrizioni alla viabilità funzionali alla circolazione pedonale degli avventori;

2. La violazione degli accordi di "Rispetto della quiete e sicurezza residenti e commercianti" di cui sopra comporta la decadenza delle suddette premialità.

CAPITOLO III – LIMITI ALLA LIBERALIZZAZIONE

Articolo 7

Limiti alla liberalizzazione

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto della normativa vigente; tuttavia, ai sensi dell'art. 31 Dlgs 201/2011, come modificata dal legge n. 116/2014 e ss.mm., dell'art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, il Sindaco può stabilire con Ordinanza limitazioni orarie per i pubblici esercizi, per i circoli privati abilitati alla somministrazione, per gli esercizi commerciali, per le attività artigianali alimentari e per le attività di commercio su aree pubbliche in relazione ai singoli ambiti territoriali in cui sono emerse criticità in relazione alla vivibilità cittadina, solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, documentate dagli organi di controllo di polizia per le seguenti finalità:

a. la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini relativa alla viabilità, alla quiete e al riposo notturno;

- b. la riduzione di effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica;
- c. la valorizzazione economica delle imprese commerciali;
- d. la promozione turistica attraverso forme di collaborazione attiva con le attività commerciali;
- e. la necessità di poter disporre di una rete commerciale in grado di soddisfare le plurime esigenze dei consumatori sia in riferimento alle esigenze territoriali che settoriali che ai tempi delle funzioni della città.

2. Anche il rilascio di nuove concessioni “Dehors”, il rinnovo delle stesse e il subentro, è soggetto alle condizioni più idonee a minimizzare l’impatto sul suolo pubblico e alla quiete dei residenti in rapporto alla conformazione urbanistica, anche mediante l’eventuale differenziazione tra l’orario di esercizio dell’attività e l’orario di esercizio del dehor. In ogni caso, è vietata l’apertura di una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in casi di richiesta di Circoli ricreativi, negli stessi locali in cui l’Amministrazione Comunale, tramite il Dirigente p.t., abbia adottato un provvedimento di revoca della licenza, per almeno i due anni successivi.

Articolo 8

Divieto di vendita e somministrazione di bevande e alimenti e contrasto all’abuso di alcool – Limitazione orari

1. Il Sindaco, ai sensi dell’art.50, comma 7, D.Lgs. 267 del 18/08/2000, in relazione alle finalità indicate nell’art. 7, potrà esercitare la propria potestà ordinatoria in materia di orari previo accertamento della sussistenza di particolari criticità e problematiche in relazione ai beni di cui all’art. 1, al fine di contemperare diversi diritti e/o interessi secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità. In particolare egli potrà:
 - a. limitare l’orario delle attività commerciali e di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di attività artigianali alimentari, consumo sul posto e commercio sulle aree pubbliche, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica, la sicurezza stradale e l’ambiente urbano, anche su richiesta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, sentito il parere del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e sentite le Associazioni di Categoria e quelle dei Residenti;
 - b. ordinare il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in determinati orari, oltre a quello legislativamente previsto dall’art.6 del D.L. 3.8.2007 n.117;
 - c. limitare l’asporto di bevande alcoliche anche in contenitori compostabili recanti il marchio dell’esercizio somministrante.

2. Fermo restando quanto sopra, ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande e ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci è consentita la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di vetro, per il consumo immediato al tavolo, a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati e nei rispettivi dehors. Analogamente, ai titolari delle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria (quali pizzerie da asporto, kebab ed attività analoghe) è consentita la vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in bicchieri di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di produzione propria, esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali. E' vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, negli orari consentiti, in bicchieri e/o bottiglie di vetro o plastica agli avventori esterni al locale e/o dehors e a tutti i clienti non seduti. In ogni caso, è fatto obbligo agli esercenti di contrassegnare ogni bicchiere di vetro con il logo e il nome dell'esercizio commerciale. La mancata adozione di tali misure entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento, comporterà la revoca immediata della licenza.

CAPITOLO IV – CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 9

Funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni

1. Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del presente regolamento sono affidate agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e s.m.i. ed in particolare alla Polizia Municipale ed alla polizia amministrativa annonaria;

2. Le predette funzioni sono esercitate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Articolo 10

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione come prevista per le singole fattispecie e, solo per ciò che non è previsto, secondo quanto disposto dalla normativa in vigore e dal Regolamento di Polizia Urbana vigente p.t.;

2. La reiterazione, in numero non inferiore a due e non superiore a tre, delle violazioni di cui al presente Regolamento, accertate anche con provvedimento non definitivo, deve comportare l'adozione del provvedimento di chiusura dell'attività per un termine non inferiore ai 30 giorni;

3. La Civica Amministrazione, attraverso il Dirigente competente, nel caso di cinque verbali consecutivi comminati nell'arco di tre mesi, oppure di reiterate violazioni delle misure adottate con il presente Regolamento, adotta il provvedimento di revoca definitiva della licenza;
4. L'Amministrazione Comunale, in raccordo con il Dirigente p.t., valuta l'applicazione del provvedimento simile al "DASPO" calcistico per gli utenti che dovessero essere responsabili di risse, ubriachezza molesta e fenomeni simili.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 1

1. Per tutto ciò non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti pro tempore;
2. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogati eventuali Regolamenti già esistenti, Ordinanze e Delibere di GM o di CC confliggenti con le misure in esso previste.